



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94 del 28-09-2022

Oggetto: SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 17:30, nella sala delle adunanze del Comune di Penna San Giovanni, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

BUROCCHI STEFANO	SINDACO	P
CARDINALI STEFANIA	VICESINDACO	P
BASCIONI GRAZIANO	ASSESSORE	P

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale ERCOLI PASQUALE

Il Presidente Signor BUROCCHI STEFANO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che per l'attuazione di particolari e complesse procedure, il Comune ha la necessità di avvalersi di un supporto legale qualificato che possa fornire, all'occorrenza, una competente collaborazione in ambito legale su tematiche afferenti le diverse complesse problematiche che sovente emergono, per la migliore soluzione delle quali occorre avvalersi di una consulenza legale qualificata, mediante il rilascio di pareri scritti in materia civilistica ed amministrativa;
- che tale supporto legale è finalizzato a prevenire il rischio di contenzioso, con aggravio di costo a carico dell'Ente;
- che non è possibile assolvere a tale funzione con il personale dipendente per il ridotto organico del Comune, che non dispone di figure in possesso delle peculiari competenze professionali, dell'adeguata e specifica esperienza giuridica, nonché di disponibilità di tempo per affrontare problematiche complesse nel vasto campo del diritto civile e amministrativo;
- che occorre, pertanto, avvalersi di una consulenza esterna qualificata di un legale di fiducia, in possesso dei requisiti richiesti e delle qualifiche professionali necessarie;
- che, a tal proposito, è stato contattato l'Avv. Alessandro LAMPONI, nato a Porto San Giorgio (AP) il 13.02.1977 - C.F. LMPLSN77B13G920N, Partita IVA 01986460440, con studio professionale a Fermo, in Via Bergamasca n. 4, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Fermo, in possesso di specifica esperienza e preparazione in materia, già nota al Comune per competenza e professionalità, il quale si è reso disponibile allo svolgimento di tale incarico, per un compenso complessivo di € 600,00, comprensivo di spese generali al 15% - ex articolo 2, comma 2, del D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii. e Cassa Previdenza Avvocati al 4% - ex articolo 11, della legge n. 576/1980 e ss.mm.ii., per il periodo dal 28.09.2022 al 28.02.2023;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento del servizio, è stato acquisito il curriculum professionale dell'Avv. Alessandro LAMPONI, comprovante l'esperienza e le competenze possedute, che sono ritenute adeguate in relazione alle manifestate necessità dell'Ente;

CONSIDERATO che l'importo indicato per l'affidamento del servizio si colloca notevolmente al di sotto della soglia di rilevanza prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO l'articolo 17 *“Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”*, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, per il quale:

“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ((di cui al punto 1))), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;”;

EVIDENZIATO che, con il Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, il legislatore ha definito i servizi legali quali appalti di servizi (articolo 17) e ha operato una sorta di classificazione di tali servizi legali, determinando il superamento della distinzione in base alla funzione degli affidamenti (prestazioni complesse e strutturate o incarichi di patrocinio/difesa legale, collegati a necessità contingenti), elencando tutti i servizi legali ai quali non si applicano le disposizioni del presente Codice;

RILEVATO che tutti gli altri servizi legali non individuati nell'elenco di cui all'articolo 17 "*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi*", del Codice dei Contratti Pubblici, rientrano invece nell'Allegato IX, per il quale trova applicazione il Codice;

CONSIDERATO che l'attività di consulenza stragiudiziale non è contemplata fra i casi di esclusione previsti dal Codice, la quale, nella fattispecie, rientra, tuttavia, nell'ambito di applicazione dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, per il quale sono consentiti affidamenti diretti motivati entro la soglia della spesa di € 40.000,00;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non vi sono convenzioni attive stipulate da CONSIP;

VALUTATO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di assicurare all'Ente autorevoli pareri su temi strategici per l'attività amministrativa, per i quali non può aversi riguardo al solo elemento del prezzo ma anche alla qualità del servizio reso;

CONSIDERATO che il compenso indicato in via sommaria per l'affidamento in oggetto può ritenersi congruo rispetto ai valori medi di una pratica di valore "indeterminabile" ex decreto 10 marzo 2014, n. 55 del Ministero della Giustizia ad oggetto "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*";

RITENUTO di dover assicurare il regolare svolgimento di tutti i compiti e gli adempimenti afferenti alle attività dell'Ente;

VISTO lo schema di convenzione per lo svolgimento dell'incarico di consulenza legale, allegato al presente atto, come sua parte integrante e ritenuto lo stesso completo nei contenuti ai fini della regolazione dei rapporti e, pertanto, meritevole di approvazione;

DATO ATTO che, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", il presente atto rientra tra le competenze residuali riconosciute alla Giunta Comunale in base all'articolo 48 del TUEL stesso;

VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., per il quale:
“L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.”;

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall'articolo 6 bis della legge n. 241/1990 e dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*), emanato a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”*) e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 7, comma 6, sulla *“Gestione delle risorse umane”*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (*“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”*) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”*) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (*“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente Della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (“*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*”) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.11.2012;

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 12.09.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulle regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo (I) e dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATE:

- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RITENUTO, per l’urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale e motivazionale del provvedimento, a norma dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI INCARICARE l'Avv. Alessandro LAMPONI, nato a Porto San Giorgio (AP) il 13.02.1977 - C.F. LMPLSN77B13G920N, Partita IVA 01986460440, con studio professionale a Fermo in Via Bergamasca n. 4, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Fermo, in possesso di specifica esperienza e comprovata competenza in materia, per lo svolgimento di servizi di consulenza legale in materia civile e amministrativa a favore del Comune di Penna San Giovanni, per il periodo intercorrente la data odierna e fino al 28.02.2023, per l'importo di € 600,00, comprensivo di spese generali al 15% - ex articolo 2, comma 2, del D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii. e Cassa Previdenza Avvocati al 4% - ex articolo 11, della legge n. 576/1980 e ss.mm.ii., il quale sarà corrisposto a seguito di redazione di un parere legale e un'altra attività stragiudiziale.
3. DI APPROVARE lo schema di convenzione per i servizi di consulenza legale in materia civile e amministrativa, allegato al presente atto e parte integrante di esso.
4. DI DEMANDARE al Sindaco – Legale rappresentante la sottoscrizione della presente convenzione.
5. DI INCARICARE il Responsabile del Settore Contabile (II) di adottare gli atti conseguenti al presente provvedimento, anche in termini di pubblicità e trasparenza, procedendo a impegnare sul Cap. 138 la relativa spesa per l'importo di € 600,00, comprensivo di spese generali (15% – articolo 2, comma 2, del D.M. Giustizia n. 55/2014) e di cpa (4 % Cassa Previdenza Avvocati – articolo 11 della legge n. 576/1980), nel modo seguente:
 - a) euro 300,00 - a titolo di saldo per la redazione del parere - al bilancio di previsione 2022/2024 – Annualità 2022;
 - b) euro 300,00 - a titolo di acconto per l'esecuzione dell'altra attività stragiudiziale - al bilancio di previsione 2022/2024 – Annualità 2023.
6. DI DARE ATTO che, a fronte del compenso convenuto, dovranno essere resi dal professionista, su richiesta del Comune, un parere legale e un'altra attività stragiudiziale, per quest'ultima, il corrispondente compenso a saldo sarà quantificato come da tariffario (ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 e ss.mm.), imputando la relativa spesa sul bilancio con determinazione del Responsabile del servizio richiedente.
7. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Contabile di provvedere all'eventuale variazione di bilancio, fino a concorrenza della spesa massima di euro 1.200,00, imputandola al Cap. 138 del bilancio di esercizio 2022/2024 – Annualità 2023.

8. DI DARE ATTO che:

- restano salvi gli ulteriori e successivi compensi dovuti al legale nel caso in cui ulteriori attività richieste dal Comune di Penna San Giovanni, dovessero sfiorare (secondo gli attuali parametri forensi - ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 e ss.mm.) la suindicata spesa massima di cui al punto 7;
- restano salve le ulteriori competenze spettanti al legale, quali
 - a) il rimborso delle spese vive sostenute (bolli, diritti, spese per notifica contributo unificato, spese di registrazione, etc.), che il Comune di Penna San Giovanni si obbliga a corrispondere in via anticipata su semplice presentazione di richiesta documentata da parte del professionista;
 - b) le spese di giustizia liquidate in favore del Comune e poste a carico delle controparti dell'Ente, che il Comune di Penna San Giovanni si obbliga a corrispondere su semplice presentazione di richiesta documentata da parte del professionista, salvo che il professionista si dichiari antistatario delle medesime competenze all'atto della costituzione in giudizio ai fini della liquidazione diretta in suo favore.

9. DI STABILIRE che l'incarico ha durata fino al 28.02.2023, decorrente dal 28.09.2022 e che eventuali proroghe e/o rinnovi saranno formalizzate con separato atto deliberativo.

10. DI RINVIARE, per tutto quanto non previsto, alle disposizioni di legge e regolamentari, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, vigenti e/o applicabili in materia.

11. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

12. DI DICHIARARE che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall'articolo 6 bis della legge n. 241/1990 e dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013.

13. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15

giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: “*4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*”;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, motivandosi l'urgenza nella necessità di ottenere tempestivamente servizi di consulenza legale in materia civile e amministrativa per tutelare l'Ente e i relativi Responsabili di Settore nelle scelte amministrative prossime.

Comune di PENNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Macerata)

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre alla GIUNTA COMUNALE nella seduta del 28-09-2022.

Oggetto: SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Favorevole

Data: 28-09-2022

Il Responsabile del servizio

F.to Ercoli Pasquale

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Favorevole

Data: 28-09-2022

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 del 28-09-2022.

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

IL PRESIDENTE

F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

li 08.11.2022

IL SEGRETARIO

DOTT. PASQUALE ERCOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 0007618

Reg. n. 420

Si attesta che, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08.11.2022.

li 08.11.2022

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-09-2022

perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, TUEL 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, TUEL 267/2000)

li 08.11.2022

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI
